

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

320/2026/S/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas recante il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale" e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT del 22 luglio 2021 – sesta edizione (di seguito: Linee Guida ACER);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A. come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);

- il Codice di stoccaggio di Ital Gas Storage S.p.A. come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio IGS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 20 luglio 2023, DSAI/7/2023/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2024, 47/2024/S/gas, recante "Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 47/2024/S/gas);
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I [*omissis*];
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II [*omissis*] (di seguito: sentenza [*omissis*] oppure sentenza).

FATTO:

1. Con deliberazione 47/2024/S/gas, l'Autorità ha irrogato a Enet Energy S.A. (di seguito: Enet o società o operatore) la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 940.000 per la violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 5 del REMIT, in particolare per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'art. 2, numero 2), lettera a), punto iii), del medesimo Regolamento.
2. In particolare, le movimentazioni fisiche e commerciali effettuate da ENET con riferimento al giorno gas [*omissis*] hanno determinato lo sbilanciamento progressivo del sistema, inducendo il responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), ad intervenire nel mercato infragiornaliero (MI-GAS) - gestito dal GME - per riequilibrare il sistema stesso. Segnatamente, ENET ha presentato overnomine in erogazione e iniezione molto più elevate rispetto al volume che desiderava effettivamente erogare ([*omissis*]) ed immettere ([*omissis*]) per bilanciare la propria posizione nel giorno gas [*omissis*]. Tali movimentazioni fisiche (attraverso le rinomine di stoccaggio) e commerciali (speculari a quelle fisiche, effettuate nei mercati gestiti dal GME) hanno determinato un rilevante sbilanciamento del sistema gas e indotto SRG a intervenire per tre volte nel MI-GAS. Inoltre, a seguito dell'intervento di SRG, la società ha invertito la propria operatività e ha abbinato la quota prevalente dei volumi offerti in acquisto da SRG a prezzi superiori ai corsi correnti. L'Autorità ha quindi accertato la violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 5 del REMIT, avendo la società posto in essere una condotta manipolativa ai sensi dell'art. 2, numero 2), lettera a), punto iii), del REMIT, consistente nell'aver inviato, con l'uso delle overnomine, *segnali fuorvianti al mercato*.
3. ENET ha impugnato la deliberazione 47/2024/S/gas con ricorso [*omissis*] del 2024 innanzi al TAR per la Lombardia, Milano, domandandone l'annullamento e, in

subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima o in quella ritenuta in giustizia.

4. Con la sentenza [omissis] il TAR Lombardia (Sez. I) ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato, in particolare, sull'assunto che la condotta posta in essere dalla società ricorrente non integrasse la fattispecie di manipolazione del mercato di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii) del REMIT in quanto: a) la disposizione avrebbe configurato una fattispecie necessariamente dolosa, mentre l'Autorità aveva dato atto che gli elementi acquisiti al procedimento non consentivano di affermare che l'operatore avesse intenzionalmente agito al fine di inviare segnali falsi o fuorvianti al mercato; b) il meccanismo dell'overnomina, istituito previsto dal Regolamento UE 2017/459 del 16 marzo 2017, non poteva configurarsi quale "strumento fittizio" ai sensi dell'art. 2 del REMIT.
5. Con la sentenza [omissis] il Consiglio di Stato (Sez. II), in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'Autorità, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente la configurabilità dell'illecito sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
6. Quanto al profilo soggettivo, il Collegio giudicante ha condiviso la posizione dell'Autorità ritenendo che ai fini dell'integrazione della fattispecie manipolativa di cui all'art. 2(2), lett. a), punto iii. non è richiesto *"l'intento manipolativo, né altro coefficiente soggettivo doloso, risultando sufficiente la riferibilità della condotta all'agente a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981"* e statuendo che *"l'interpretazione della fattispecie nel senso della sufficienza dell'imputazione colposa risulta (...) l'unica percorribile alla luce del dato testuale del REMIT, del coordinamento normativo con il MAR imposto dall'art. 25, par. 3, degli atti interpretativi di fonte europea (Linee Guida ACER), della convergente prassi applicativa, anche di altri Stati membri"*.
7. Per quanto attiene al profilo oggettivo, secondo il Consiglio di Stato la fattispecie in argomento *"non richiede necessariamente l'impiego di uno strumento giuridico intrinsecamente fittizio o inesistente, ma colpisce, più in generale, qualsiasi condotta dell'operatore connotata da artificiosità o inganno (...) che sia tale da alterare la rappresentazione delle condizioni del mercato energetico"*. Coerentemente alle difese dell'Autorità, la sentenza conferma che la fattispecie in argomento può essere integrata dall'uso di uno strumento di mercato giuridicamente lecito quando viene impiegato in modo non coerente con la sua funzione economico-operativa e per trasmettere segnali falsi o tendenziosi al mercato, e ciò *"indipendentemente dalla concreta produzione di un'anomalia sul livello dei prezzi e dalla sua entità"*.
8. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato *"la determinazione è illegittima nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, che non consente di verificare il rispetto dei criteri dettati dal Regolamento sanzioni e del principio di proporzionalità. Ne consegue l'annullamento del provvedimento in parte qua"*. A tal riguardo, il Consiglio di Stato, ritenendo che non sussistano gli estremi per attivare il potere sostitutivo del Giudice ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., ha stabilito che: *"La nuova quantificazione presuppone, infatti, una rinnovata valutazione complessiva e comparativa dei diversi elementi tecnici, economici e operativi rilevanti ai fini della"*

commisurazione, la cui ponderazione appare opportuno rimettere all'Autorità di settore".

CONSIDERATO CHE:

9. Con riguardo alla quantificazione della sanzione, il Consiglio di Stato rammenta che: *“L'art. 18 del REMIT impone che le sanzioni previste per le violazioni del regolamento siano «effettive, dissuasive e proporzionate» e «riflettano la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dalle operazioni effettuate sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato». Il principio di proporzionalità – che, secondo la giurisprudenza costituzionale, governa la generalità delle sanzioni amministrative (Corte cost., n. 266 del 2022; n. 46 del 2023) – esige che la misura della sanzione sia commisurata alla gravità e alla durata della violazione, alla condotta del trasgressore e al profitto eventualmente conseguito, e impone all'autorità sanzionante un corrispondente onere motivazionale specifico in ordine al rapporto fra tali elementi e l'entità della sanzione irrogata”, ravvedendo profili di criticità nella quantificazione della sanzione e nella motivazione della deliberazione impugnata che non consente di verificare il rispetto dei criteri dettati dal Regolamento sanzioni e del principio di proporzionalità.*
10. Si devono dunque ripercorrere i passaggi motivazionali inerenti alla quantificazione della sanzione al fine di effettuare le verifiche richieste, alla luce delle statuizioni del Consiglio di Stato.
11. Con riferimento al criterio della **gravità della violazione**, la sentenza ha censurato il provvedimento impugnato che: *a) da un lato, avrebbe considerato ai fini della quantificazione della sanzione solo il profitto di [omissis] euro realizzato dalla società in MI e non anche il profitto di [omissis] euro conseguito in MGP (richiamato, a parere del Consiglio di Stato, solo nel giudizio e “deriva[n]te ...da operazioni anteriori alle overnomine oggetto di contestazioni” e dunque non necessariamente collegate da un nesso di causalità alla condotta sanzionata) e b) dall'altro, non avrebbe tenuto in adeguato conto della durata della violazione (che si è esaurita in un unico giorno gas) e del fatto che gli elementi acquisiti al procedimento non avevano consentito di affermare che l'operatore aveva agito intenzionalmente allo scopo di inviare segnali falsi o fuorvianti al mercato (punti da 23.5 a 23.7).*
12. Come risulta dal punto 41 del provvedimento impugnato, la sanzione è stata quantificata considerando, ai fini della valutazione della **gravità della violazione**, che: (i) la condotta ha avuto un impatto significativo sia sull'equilibrio del sistema, determinandone lo sbilanciamento e dunque l'intervento di SRG, sia conseguentemente sui prezzi di sbilanciamento, alterando il riferimento di prezzo per le successive negoziazioni; in tal modo, la condotta della società ha cagionato pregiudizi anche agli altri partecipanti al mercato; (ii) dall'attività di negoziazione, avuto riguardo solo a quella svolta nel MI, cioè nel “Mercato Infragiornaliero”, con consegna nel giorno gas [omissis], Enet risulta avere conseguito un profitto pari a circa [omissis] euro (calcolato moltiplicando il differenziale tra il prezzo unitario dei volumi

- venduti e il prezzo unitario dei volumi acquistati con il valore minimo tra i volumi venduti e i volumi acquistati); (iii) la società nel corso del procedimento ha dichiarato di avere venduto su MGP (ossia nel c.d. “Mercato del Giorno Prima”) del[*omissis*], con consegna nel giorno gas [*omissis*], le quantità di gas acquistate nel periodo [*omissis*] (pari a [*omissis*] di gas); ciò ha consentito all’Autorità di dare atto nel provvedimento impugnato che la società aveva “*effettivamente realizzato profitti stimabili in circa [*omissis*] euro*” (punto 31 del provvedimento impugnato, espressamente richiamato dal punto 41 del provvedimento impugnato), precisando altresì che trattavasi [*omissis*] (punto 31).
13. In ottemperanza alla sentenza l’Autorità deve quindi “*chiarir[e] perché il relativo vantaggio economico [*omissis*] sia causalmente riconducibile alla condotta sanzionata*” (punto 23.6 della sentenza), considerato che, a parere del Consiglio di Stato, detto importo deriverebbe “*da operazioni anteriori alle overnomine oggetto di contestazione*”.
 14. Invero, l’importo di [*omissis*] euro consiste nel profitto che la società ha realizzato vendendo – nel MGP del [*omissis*], con consegna nel giorno gas [*omissis*] (e quindi nello *stesso giorno* al quale si riferiscono le *overnomination* oggetto della condotta illecita) – la quantità di gas (pari a [*omissis*]) che, per sua stessa ammissione, aveva iniettato nei [*omissis*] giorni precedenti al [*omissis*] (cfr. il punto 26 della deliberazione impugnata, pure richiamato al punto 41 per definire la quantificazione della sanzione) e, quindi, del *medesimo quantitativo* di gas per “coprire” il quale Enet ha posto in essere la condotta manipolativa (consistente nell’“abuso” delle overnomine in erogazione e iniezione). A tal riguardo, si ricorda che, per sua stessa ammissione, Enet ha “overnominato” per “sopperire” all’indisponibilità della capacità di erogazione necessaria a “coprire” le vendite di gas oggetto dell’attività di negoziazione in MGP con giorno di consegna [*omissis*].
 15. Con riferimento alla durata e alla mancata prova dell’intento manipolativo, pur evidenziando che l’Autorità ha già valutato detti elementi al momento della quantificazione della sanzione, in doverosa ottemperanza alla sentenza si terrà conto della relativa statuizione del Consiglio di Stato, così come del richiamo, contenuto nella stessa sentenza, all’art. 18 del REMIT a norma del quale le sanzioni devono essere “*effettive, dissuasive e proporzionali*” e riflettere, tra l’altro, “*i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base della manipolazione di mercato*”.
 16. Quanto al criterio della **personalità dell’agente**, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’affermazione circa l’*assenza di circostanze rilevanti* contenuta nel provvedimento impugnato (punto 42) non abbia consentito di comprendere se sia stata effettivamente considerata l’“*assenza, in capo a ENET, di precedenti violazioni in materia di integrità e trasparenza dei mercati energetici, nonostante l’operatività della società sin dal 2012 e lo svolgimento di oltre 4.000 giorni gas di attività. L’art. 27 del Regolamento Sanzioni impone, infatti, di aumentare o diminuire l’importo base in considerazione di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi il «grado di inclinazione» dell’agente alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell’Autorità. L’assenza di precedenti specifici, accompagnata da un prolungato periodo di attività*

nel medesimo mercato, costituisce un elemento potenzialmente indicativo di una ridotta inclinazione alla commissione di illeciti, tale da richiedere una valutazione espressa” (punto 23.4 della sentenza).

17. A tal riguardo si chiarisce che l’Autorità ha preso in considerazione l’assenza di precedenti, ma – in attuazione del Regolamento Sanzioni che all’art. 27 prevede l’aggravamento della sanzione nel caso in cui ricorrano dei precedenti e non invece un’attenuazione nel caso di assenza degli stessi – non ha riconosciuto l’attenuante invocata dall’esercente. Ciò, peraltro, in linea con la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato che, sulla medesima questione sollevata nel giudizio avverso altro provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità, ha avuto modo di affermare che *“l’assenza di precedenti violazioni non è prevista come attenuante, mentre la sussistenza di precedenti violazioni può determinare l’aggravamento della sanzione (l’art. 27, co. 3, reg. cit., prevede che l’importo base della sanzione possa essere aumentato fino al doppio se l’impresa ha commesso già una o più violazioni dello stesso tipo e fino a un quarto se ha commesso in precedenza una o più violazioni di tipo diverso)”* (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 4909/2024).
18. In doverosa ottemperanza della sentenza, si verificherà comunque la possibilità di procedere ad una riduzione della sanzione comunque in una misura tale da non pregiudicare la funzione deterrente della sanzione.
19. Con riguardo alle **condizioni economiche dell’agente**, a parere del Consiglio di Stato l’Autorità avrebbe considerato *“il fatturato dell’operatore”* quale *“l’elemento prioritariamente rilevante per la determinazione della sanzione pecuniaria (...) traendone il rilevante peso economico della società, senza chiarire in quale misura tale dato sia stato concretamente valorizzato nella determinazione della sanzione, né se esso fosse pienamente rappresentativo dell’effettiva capacità economica dell’impresa”*.
20. I rilievi motivazionali mossi dal Consiglio di Stato circa l’utilizzo del fatturato dell’operatore quale elemento rilevante ai fini della quantificazione della sanzione possono essere superati alla luce di quanto segue. Va premesso che il fatturato non risulta, nella impugnata deliberazione, tra gli elementi determinanti ai fini della quantificazione della sanzione, se non nel senso di una verifica di adeguatezza dell’importo base della sanzione – determinato in ragione della gravità della violazione, come desunta dall’esame degli indici sopra richiamati – al fatturato rilevante realizzato dall’esercente, come espressamente previsto dall’art. 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni nella versione *pro tempore* vigente. Si precisa, quindi, su queste basi, che la sanzione incide sul fatturato rilevante di Enet per appena lo 0,01%.
21. Infine, al punto 24 della sentenza, il Consiglio di Stato ha rilevato un **difetto di motivazione** in ordine alla mancata considerazione di precedenti provvedimenti con i quali l’Autorità ha irrogato – sia pure *“ad operatori di dimensioni economiche significativamente inferiori a quelle di Enet”* – sanzioni di modico valore per violazioni in materia di integrità e trasparenza dei mercati energetici per condotte protrattesi in un arco temporale più esteso di quello accertato per la condotta di Enet

(si tratta delle deliberazioni nn. 306/2022/S/gas e 307/2022/S/gas con le quali sono state irrogate sanzioni rispettivamente pari a euro 27.000 e euro 20.000).

22. Al fine di ottemperare alla sentenza – e pur dovendosi richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“il vizio di disparità di trattamento è rilevabile unicamente in presenza di una assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevolezza del diverso trattamento riservato”* (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 4997/2025) – le condotte oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori indicati dal Giudice Amministrativo sono state comparate con quella di Enet. Dalla comparazione risulta che le condotte sanzionate con i sopra citati provvedimenti, oltre ad essere del tutto diverse da quelle oggetto del procedimento sanzionatorio chiuso con la deliberazione 47/2024/S/gas, tanto da integrare una diversa fattispecie di manipolazione di mercato (quella di cui all’art. 2(2), lett. a), punto i., invece che quella di cui all’art. 2(2), lett. a), punto iii. per la quale è stata sanzionata Enet): a) non avevano prodotto alcun impatto significativo sull’andamento dei corsi infrasessione, né sui prezzi medi di sessione o sul prezzo di bilanciamento (tant’è che SRG non è intervenuto a bilanciare il sistema); b) avevano riguardato volumi di gas ridotti; c) non avevano determinato indebiti vantaggi né pregiudizi a terzi. Da ultimo, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, le società destinatarie dei provvedimenti sopra richiamati erano di dimensioni significativamente inferiori a Enet. Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che le sanzioni irrogate con i suddetti provvedimenti hanno avuto una incidenza percentuale sui fatturati rilevanti delle due società superiore rispetto a quella registratasi nel caso Enet (le sanzioni irrogate con le deliberazioni 306 e 307/2022/S/gas erano rispettivamente pari allo 0,058% e allo 0,66% dei relativi fatturati rilevanti delle due società interessate, mentre la sanzione irrogata ad Enet rappresenta appena lo 0,01% del suo fatturato rilevante).

RITENUTO NECESSARIO:

23. avviare, in esecuzione della citata sentenza [omissis], il procedimento per la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la deliberazione 47/2024/S/gas;
24. di fissare il termine di conclusione del presente procedimento in 90 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente deliberazione;
25. di dare termine ad Enet per formulare eventuali osservazioni entro e non oltre 45 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente deliberazione

DELIBERA

1. di avviare, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II [*omissis*], un procedimento per la rideterminazione della sanzione irrogata con deliberazione n. 47/2024/S/gas nei confronti di Enet Energy S.A. CHE-273.382.767;
2. di fissare il termine di conclusione del procedimento in 90 giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente delibera;
3. di prevedere che la società, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera, possa formulare eventuali osservazioni in ordine alla rideterminazione della sanzione sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II [*omissis*];
4. di avvisare che le eventuali osservazioni possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
5. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Legale;
6. di comunicare il presente provvedimento a Enet Energy S.A. CHE-273.382.767, via San Gottardo 10, 6900 Lugano), mediante pec all'indirizzo Enetenergy@aziendapec.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli appositi *omissis*, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua